Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 5 aprile 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1970, n. **1417**.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale degli infermi », con sede in San Ginesio . Pag. 2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1418**.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale civile », con sede in Rivarolo Mantovano . Pag. 2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1419**.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale civile », con sede in Vergato . . Pag. 2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1970, n. **1420**.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Ospedali uniti », con sede in Orte . Pag. 2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1970, n. **1421**.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ricci ing. Lorenzo e figlio Domenico », con sede in Premilcuore. Pag. 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1970, n. **1422**.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale civile dei pellegrini », con sede in Nocera Umbra. Pag. 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1970, n. **1423**.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale civile », con sede in Marcianise . . . . Pag. 2013

1971

LEGGE 9 marzo 1971, n. **126**.
Interventi a favore dello spettacolo . . . . Pag. 2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1970.
Attribuzione, per l'anno 1970, di una quota di tributi erariali a favore della regione della Valle d'Aosta. Pag. 2014

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1971.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Livorno. Pag. 2015

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1971.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore degli insaccati operanti nella provincia di Ferrara . . . . Pag. 2015

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1971.
Modifica dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari . Pag. 2016

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1971.
Iscrizione dell'Associazione produttori ortofrutticoli pisani, con sede in Pisa, nell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli . . . . . Pag. 2016

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1971.
Attribuzione ai capi degli ispettorati dell'agricoltura delle province nelle quali la produzione di olio di oliva ha importanza trascurabile dei compiti delle commissioni provinciali, per la campagna 1970-71 . . . . Pag. 2017

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Salone internazionale componenti strumenti di misura elettronici e accessori », in Milano . . . . Pag. 2017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 2018

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Nomina del commissario governativo del consorzio agrario regionale della Lucania, con sede in Potenza . Pag. 2018

Ministero dell'interno: Riconoscimento di prodotto esplodente denominato « Capsula in plastica » (Piracaps). Pag. 2018

Ministero della pubblica istruzione:

Esito di ricorsi . Pag. 2018

Smarrimento di diploma originale in educazione fisica. Pag. 2018

Smarrimento di diplomi originali di laurea . Pag. 2018

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1971 al 28 febbraio 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 185/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) e ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi Pag. 2019

Commissariato del Governo nella regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognomi nella forma originaria. Pag. 2019

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Revoca dello scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia « Meridiana », con sede in Trieste . Pag. 2021

Cancellazione dal registro regionale delle cooperative. Pag. 2021

Deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 1971, n. 444. — Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo fra ferrovieri a r.l., con sede in Trieste. Pag. 2021

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Carate Brianza . Pag. 2022

Ministero della difesa: Graduatoria dei vincitori del concorso di ammissione alla 1ª classe del corso normale della Accademia navale di Livorno, anno accademico 1970-71. Pag. 2022

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sessantacinque posti (aumentati a sessantasette) di vice segretario in prova . Pag. 2023

Ufficio medico provinciale di Alessandria: Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria . Pag. 2023

Ufficio medico provinciale di Bologna: Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna . . Pag. 2023

Ufficio medico provinciale di Cosenza: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza . Pag. 2024

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 84 DEL 5 APRILE 1971:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Varese.

(10971)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1970, n. **1417.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale degli infermi », con sede in San Ginesio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Macerata, in data 1° settembre 1970, con il quale si attesta che l'« Ospedale degli infermi » di San Ginesio, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificato tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 11 marzo 1888;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« Ospedale degli infermi », con sede in San Ginesio (Macerata), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Macerata;

tre membri eletti dal consiglio comunale di San Ginesio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 11 marzo 1888.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1971

Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 93. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1418.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale civile », con sede in Rivarolo Mantovano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova, in data 4 giugno 1965, con il quale l'« Ospedale civile » di Rivarolo Mantovano, è stato classificato « Infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Mantova, in data 28 febbraio 1969, con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale civile » di Rivarolo Mantovano non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 20 febbraio 1887, e successive modificazioni.

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Ospedale civile », con sede in Rivarolo Mantovano (Mantova), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Mantova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Rivarolo Mantovano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 20 febbraio 1887, e modificato con regio decreto 9 dicembre 1935.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 96. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1419.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale civile », con sede in Vergato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Bologna, in data 9 dicembre 1969, con il quale si attesta che l'« Ospedale civile » di Vergato, non è, allo stato attuale in possesso dei requisiti per essere classificato tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto, alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto luogotenenziale 8 luglio 1917, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« Ospedale civile », con sede in Vergato (Bologna), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bologna;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Vergato;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto luogotenenziale 8 luglio 1917 e modificato con regio decreto 27 dicembre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 97. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1970, n. **1420.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Ospedali uniti », con sede in Orte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Viterbo, in data 24 settembre 1970, con il quale si attesta

che l'ospedale denominato « Ospedali uniti » di Orte, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificato tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 1° aprile 1935;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedali uniti », con sede in Orte (Viterbo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Viterbo;

tre membri eletti del consiglio comunale di Orte;

due membri eletti in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 1° aprile 1935.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 95. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1970, n. **1421.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ricci ing. Lorenzo e figlio Domenico », con sede in Premilcuore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Forlì, in data 30 giugno 1939, con il quale l'ospedale « Ricci ing. Lorenzo e figlio Domenico » di Premilcuore, è stato classificato infermeria ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Forlì in data 8 settembre 1970, con il quale si attesta che l'infermeria « Ricci ing. Lorenzo e figlio Domenico » di Premilcuore, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 8 febbraio 1920, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Ricci ing. Lorenzo e figlio Domenico », con sede in Premilcuore (Forlì), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Forlì;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Premilcuore;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 8 febbraio 1920 e modificato con regio decreto 12 agosto 1937.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 91. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1970, n. **1422.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale civile dei pellegrini », con sede in Nocera Umbra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Perugia, in data 10 settembre 1970, con il quale l'« Ospedale civile dei pellegrini » di Nocera Umbra, è stato classificato « ora per allora » infermeria ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Perugia, in data 12 marzo 1970, con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale civile dei pellegrini » di Nocera Umbra, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto, alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 10 novembre 1932, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Ospedale civile dei pellegrini », con sede in Nocera Umbra (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Perugia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Nocera Umbra;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 10 novembre 1932 e modificato con regio decreto 15 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 92. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1970, n. **1423.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale civile », con sede in Marcianise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Caserta in data 6 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'« Ospedale civile » di Marcianise, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 11 maggio 1913, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« Ospedale civile », con sede in Marcianise (Caserta), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Caserta;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Marcianise;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 11 maggio 1913, modificato con regio decreto 28 ottobre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 94. — CARUSO

LEGGE 9 marzo 1971, n. **126.**

Interventi a favore dello spettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di prosa, aumentata della somma di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1970 con la legge 10 maggio 1970, n. 292, è ulteriormente aumentata di lire 1.500 milioni per l'anno 1971, di cui 500 milioni per manifestazioni dell'anno 1970, e di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1972.

La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata anche a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale, promosse ed organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

Art. 2.

Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito teatrale, istituita presso la Banca nazionale del lavoro con l'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, elevato a lire 800 milioni con la legge 20 ottobre 1968, n. 1178, è ulteriormente elevato a lire 1 miliardo e 200 milioni, mediante conferimento di lire 350 milioni da parte dello Stato e di lire 50 milioni da parte della Banca nazionale del lavoro.

La somma di lire 350 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Art. 3.

E' autorizzata la concessione in favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » di un contributo straordinario di lire 300 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1971, per far fronte alle esigenze derivanti dalla organizzazione delle manifestazioni teatrali, musicali e cinematografiche.

Art. 4.

Il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche previsto dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aumentato di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1971, di cui 200 milioni per iniziative dell'anno 1970, e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1975.

Art. 5.

Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, istituita con il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504, è aumentato di lire 1.500 milioni, mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato nell'anno 1971.

Il fondo particolare, istituito presso la Sezione stessa ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aumentato di lire 1.500 milioni mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975.

I conferimenti di cui ai precedenti commi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 6.

All'onere di lire 4.350 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si fa fronte:

per lire 1.350 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970;

per lire 1.000 milioni e lire 2.000 milioni mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — MATTEOTTI — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1970.

Attribuzione, per l'anno 1970, di una quota di tributi erariali a favore della regione della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto lo statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta;

Visto l'accordo con il Presidente della regione Valle d'Aosta effettuato per l'anno finanziario 1970;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Valle d'Aosta sono attribuite per l'anno finanziario 1970, in attuazione dell'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, le seguenti quote di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella sezione di tesoreria provinciale competente:

decimi 1,5 dell'imposta di ricchezza mobile;

decimi 9,5 dell'imposta generale sull'entrata;

decimi 9,5 dei proventi del monopolio sui tabacchi limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

decimi 9,5 dell'imposta sul gas e sull'energia elettrica.

Art. 2.

La devoluzione alla regione della quota di decimi 9,5 dell'I.G.E. di cui al precedente articolo ha luogo sulla base del gettito riscosso nell'ambito regionale. A tali fini si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al primo ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma dagli obbligati residenti nella Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per le finanze 12 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1962, registro n. 20, foglio n. 172.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alla sezione di tesoreria provinciale di Aosta e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto primo ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma.

Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote del 17,65 %, dell'1,10 %, del 2 % e dell'1,60 % devolute a favore dei comuni e delle provincie ai sensi rispettivamente degli articoli 9, 11 e 14 della legge 10 dicembre 1969, n. 964; dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, modificato con l'art. 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 56; dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, sostituiti rispettivamente dagli articoli 7 e 5 della stessa legge n. 56, nonchè delle quote devolute ai comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del precedente articolo l'ammontare dei versamenti effettuati dal primo ufficio I.G.E. di Roma sarà comunicato dallo stesso ufficio alla intendenza di finanza di Aosta.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1971
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 17

(3432)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Livorno, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1970, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 15 luglio 1970 in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Livorno;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Livorno;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 15 luglio 1970 a fafore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Livorno, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 16 ottobre 1970, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3287)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore degli insaccati operanti nella provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore degli insaccati operanti nella provincia di Ferrara si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore degli insaccati operanti nella provincia di Ferrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 febbraio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3288)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1971.

Modifica dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari, approvato con proprio decreto 31 gennaio 1955 e modificato con successivi decreti 18 luglio 1962, 11 marzo 1968 e 3 gennaio 1969;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna in data 19 febbraio 1970 in ordine alla modificazione degli articoli 5, 8, 17, 18 e 39 del predetto statuto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

D'intesa con il Presidente della regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

Si approvano le modificazioni degli articoli 5, 8, 17, 18 e 39 dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Modificazioni dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari

Art. 5, n. 4) assumere servizi di ricevitoria, esattoria e tesoreria nell'interesse di provincie e comuni; assumere servizi di tesoreria nell'interesse della regione autonoma della Sardegna, nonchè servizi di tesoreria e cassa, come di esazione e riscossione per conto di enti morali, società, consorzi e associazioni che perseguano fini di utilità generale e pubblica, ed infine per conto di altri enti e di privati.

Art. 8. — Il Banco di Sardegna esercita il credito fondiario ed edilizio per mezzo della propria sezione autonoma di credito fondiario, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1965, n. 236.

Il Banco di Sardegna esercita anche il credito per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità per mezzo della sezione autonoma istituita in conformità alla autorizzazione accordata con decreto del Ministro per il tesoro del 3 gennaio 1969 ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238.

Il Banco esercita altresì nel territorio della Sardegna, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, il credito peschereccio e il credito all'artigianato, come pure quelle altre speciali forme di credito, anche a medio e lungo termine, che gli siano state affidate con disposizioni di legge, dello Stato o della Regione sarda. Per il compimento dell'attività relativa a tali crediti speciali il Banco può costituire delle gestioni contabili separate.

Art. 17. — Il presidente è il capo dell'amministrazione dell'istituto. Egli ha la rappresentanza generale del Banco di fronte ai terzi.

In caso di assenza o impedimento, ne adempie le funzioni il vice presidente ed in assenza o in caso di impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano che fa parte del comitato esecutivo. S'intende consigliere più anziano colui che da maggior tempo fa parte del consiglio, e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

Il presidente può delegare alcuni dei suoi poteri al vice presidente.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente stesso ed eventualmente del vice presidente.

Art. 18 (secondo comma). — Nell'adempimento delle sue mansioni il presidente è coadiuvato dal direttore generale, al quale pure può delegare alcuni suoi poteri.

Art. 39. — E' incompatibile la carica di presidente e di consigliere di amministrazione del Banco con quella di senatore o deputato al Parlamento nazionale e di consigliere regionale.

Non possono, inoltre, ricoprire la carica di componenti del consiglio di amministrazione del Banco:

a) i dipendenti dello Stato e della regione autonoma della Sardegna;

b) coloro che rivestano uffici retribuiti dal Banco di Sardegna, sia direttamente che indirettamente, a emolumenti fissi o variabili;

c) coloro che abbiano cariche o funzioni presso altri enti che esercitano il credito, salvo che si tratti di enti nei quali il Banco abbia veste di partecipante.

Non possono parimenti far parte del consiglio di amministrazione del Banco: coloro che abbiano o abbiano avuto nell'ultimo quinquennio una lite vertente con il Banco di Sardegna, anche come amministratori di ditte o società commerciali o industriali; gli avvocati e i procuratori legali dei debitori del Banco in cause in corso tra costoro e il Banco medesimo; coloro che siano debitori inadempienti verso il Banco ed abbiano ad esso cagionato perdite.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(3280)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1971.

Iscrizione dell'Associazione produttori ortofrutticoli pisani, con sede in Pisa, nell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 31 luglio 1969 con la quale l'Associazione produttori ortofrutticoli pisani, con sede in Pisa, viale Bonaini, 71, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165, del 1968;

Visti i pareri di massima espressi dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pisa con fogli n. 9495 del 18 ottobre 1969 e n. 2506 del 19 febbraio 1971;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione produttori ortofrutticoli pisani, con sede in Pisa, viale Bonaini n. 71, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1971

Il Ministro: NATALI

(3290)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1971.

Attribuzione ai capi degli ispettorati dell'agricoltura delle province nelle quali la produzione di olio di oliva ha importanza trascurabile dei compiti delle commissioni provinciali, per la campagna 1970-71.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante norme sull'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8;

Visto, in particolare, l'art. 16, comma primo, di detto decreto, ai sensi del quale, per la corresponsione della integrazione di prezzo dell'olio d'oliva prodotto nella campagna 1970-71, continua ad avere efficacia la disposizione contenuta nel decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, modificato con il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, secondo cui nelle province dove la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile il Ministro per l'agricoltura e le foreste attribuisce al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti assegnati alla commissione prevista da detti provvedimenti legislativi;

Considerato che occorre applicare la predetta disposizione per gli adempimenti relativi alla corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva prodotto nella campagna 1970-71;

Decreta:

I compiti spettanti per legge alla commissione di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modifiche, sono attribuiti per la campagna 1970-71, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle seguenti province, nelle quali la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile: Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia e Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1971

Il Ministro: NATALI

(3206)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Salone internazionale componenti strumenti di misura elettronici e accessori », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Salone internazionale componenti strumenti di misura elettronici e accessori », che avrà luogo a Milano dal 4 al 12 settembre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3299)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 24 marzo 1971:

Cabizza Giovanni, notaio residente nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Corvaja Gilda, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Caputo Nicola, notaio residente nel comune di Corbetta, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Miserocchi Luigi Augusto, notaio residente nel comune di Cassolnovo, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano.

Sala Franco, notaio residente nel comune di Gravellona Toce, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano.

Casali Sergio, notaio residente nel comune di Carpignano Sesia, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Varese, distretto notarile di Milano.

Cavallone Francesco, notaio residente nel comune di Lecco, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Carate Brianza, distretto notarile di Milano.

Baroni Giorgio Maria, notaio residente nel comune di Bagnoregio, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Vetralla, stesso distretto.

Randisi Giuseppe, notaio residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Partinico, stesso distretto.

(3328)

Con decreto ministeriale 24 marzo 1971:

Clementi Eveno, notaio residente nel comune di Treia, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Assisi, distretto notarile di Perugia.

Lepri Enzo, notaio residente nel comune di Castiglione Messer Marino, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Albisola Superiore, distretto notarile di Savona.

Demaldè Lino, notaio residente nel comune di Sorogna, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Fidenza, stesso distretto.

Rosi Bernardini Luigi, notaio residente nel comune di Conselice, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Lugo, stesso distretto.

Bergamini Mario, notaio residente nel comune di Castel Bolognese, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Faenza, stesso distretto.

(3329)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario governativo del consorzio agrario regionale della Lucania, con sede in Potenza

Con decreto ministeriale addì 18 marzo 1971 il dott. Raoul Testa è nominato commissario governativo del consorzio agrario regionale della Lucania, con sede in Potenza, dalla data della sua costituzione e fino al 30 aprile 1972, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con carico di sottoporre alla preventiva cognizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Con il medesimo decreto vengono inoltre conferiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1971 ed è fatto obbligo alla scadenza del termine di cui sopra di provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti previsti ai capoversi secondo e terzo dell'art. 2364 del codice civile.

(3330)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di prodotto esplodente denominato «Capsula in plastica» (Piracaps)

Il prodotto esplodente denominato «Capsula in plastica» (Piracaps), fabbricato dalla societé Pyragric di Rillieux (Francia), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria V, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3208)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1971, registro n. 11, foglio n. 187, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 28 giugno 1966 dalla prof.ssa Elena Sesti, avverso la decisione 29 dicembre 1965 della commissione provinciale costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria.

(3168)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1971, registro n. 16, foglio n. 227, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 9 ottobre 1967 dalla signora Di Genova Maria Loreta in D'Addario, avverso la graduatoria del concorso ad un posto di bidella supplente presso la scuola media di S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila).

(3254)

Smarrimento di diploma originale in educazione fisica

La sig.ra Angela Giuliana Albertini, nata a Montespertoli (Firenze) il 9 gennaio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale in educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze il 15 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'istituto predetto.

(3214)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Manlio Mondino, nato a Palermo il 5 novembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Roma il 16 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3211)

La dott.ssa Maria Mantovani, nata a Blera (Viterbo) il 15 agosto 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 6 dicembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3212)

La dott.ssa Vincenzina Sgalla in Marchegiani, nata ad Appignano (Macerata) il 29 luglio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università di Urbino il 25 giugno 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3213)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1971 al 28 febbraio 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 185/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) e ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	D. altri zuccheri e sciroppi:	
	I. sciroppo di saccarosio .	0,0987
	II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) .	0,0987
	III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio .	0,0987
	IV. non nominati:	
	ex a. zuccheri, escluso il sorbosio .	0,0987
	b. sciroppi .	0,0987
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,0987
	F. Zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex I. zuccheri della voce 17.01 .	0,0987
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:	
	C. altri:	
	I. zuccheri . . .	0,0987
	II. sciroppi	0,0987
		Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.03	Melassi, anche decolorati	zero

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il « tenore di saccarosio » di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.

Tuttavia:

a) non è concessa restituzione per gli sciroppi aventi un grado di purezza inferiore all'85 %;

b) per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ed inferiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è fissato forfettariamente al 73 % del peso allo stato secco;

c) per gli sciroppi con purezza pari o superiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) e quello risultante dall'analisi.

Il « tenore di saccarosio » (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto e la « percentuale o grado di purezza » degli sciroppi, sono determinati mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 13 del Regolamento C.E.E. n. 394/70.

(3023)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 21 gennaio 1936, n. 2228/R/Gab., con cui al sig. Emer Adolfo, nato a Taio il 20 agosto 1896 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Emeri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 3 settembre 1970 dal sig. Emeri Bruno, nato a Bolzano il 17 luglio 1927, figlio del predetto, in atto residente a Roma, via Gregorio VII n. 225;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 21 gennaio 1936, n. 2228/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Emeri Bruno, nato a Bolzano il 17 luglio 1927 e residente a Roma, via Gregorio VII n. 225, viene ripristinato nella forma tedesca di Emer.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Bianchi Cesarina Maria, nata il 30 luglio 1928 ed ai figli Fabrizio, nato il 24 luglio 1958 e Susanna, nata il 17 ottobre 1960.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 15 marzo 1971

Il vice commissario del Governo: MASCI

(3267)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 18 maggio 1936, n. 2766/R/Gab., con cui al sig. Agreiter Gerolamo, nato a Marebbe il 6 dicembre 1907, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Aiarei;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 23 ottobre 1970 dal sig. Aiarei Angelo, nato a S. Martino Badia il 13 marzo 1936, figlio del predetto, in atto residente a S. Giorgio di Brunico;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 18 maggio 1936, n. 2766/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Aiarei Angelo, nato a S. Martino Badia il 13 marzo 1936 e residente a San Giorgio di Brunico, viene ripristinato nella forma tedesca di Agreiter.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Lechner Maria, nata il 4 luglio 1941.

Il sindaco del comune di Brunico provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 15 marzo 1971

Il vice commissario del Governo: MASCI

(3272)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 13 dicembre 1935, n. 2482/R/Gab., con cui alla signora Marmsoler Rosa, nata a Castelrotto il 2 marzo 1915, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Marenzani;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 21 settembre 1970 dalla signora Marenzani Rosa in Gabloner, nata a Castelrotto il 2 marzo 1915, in atto ivi residente al n. 137;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 13 dicembre 1935, n. 2482/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della signora Marenzani Rosa in Gabloner, nata a Castelrotto il 2 marzo 1915, ivi residente al n. 137, viene ripristinato nella forma tedesca di Marmsoler.

Il sindaco del comune di Castelrotto provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 13 marzo 1971

Il vice commissario del Governo: MASCI

(3274)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 18 maggio 1936, n. 2766/R/Gab., con cui al sig. Agreiter Gerolamo, nato a Marebbe il 6 dicembre 1907, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Aiarei;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 23 ottobre 1970 dal sig. Aiarei Giuseppe, nato a S. Martino Badia il 18 gennaio 1933, figlio del predetto, in atto residente a Monguelfo, via Vecchia n. 8;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 18 maggio 1936, n. 2766/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Aiarei Giuseppe, nato a S. Martino Badia il 18 gennaio 1933 e residente a Monguelfo, via Vecchia n. 8, viene ripristinato nella forma tedesca di Agreiter.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Reichegger Franziska, nata il 27 settembre 1923 ed ai figli Hermann, nato il 14 maggio 1959; Albert, nato il 9 dicembre 1960; Waltraud Hildegard, nata il 3 marzo 1962.

Il sindaco del comune di Monguelfo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 17 marzo 1971

Il vice commissario del Governo: MASCI

(3275)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 22 ottobre 1936, n. 2760/R/Gab., con cui alla signora Stampfl Stefania, nata a Spinga il 26 novembre 1912, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Stampi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 19 novembre 1970 dal sig. Stampi Günther, nato a Bolzano il 14 dicembre 1932, figlio della predetta, in atto residente a Campo di Trens - Mules n. 27;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 22 ottobre 1936, n. 2760/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Stampi Günther, nato a Bolzano il 14 dicembre 1932, residente a Campo di Trens - Mules n. 27, viene ripristinato nella forma tedesca di Stampfl.

Il sindaco del comune di Campo Trens provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 15 marzo 1971

Il vice commissario del Governo: MASCI

(3269)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, n. 2590/R/Gab., con cui alla signora Genal Ida, nata a Merano il 20 ottobre 1906, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Zarletti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 27 novembre 1970 dalla signora Zarletti Ida in Bergamaschi, nata a Merano il 20 ottobre 1906, in atto residente a Merano, via Alpini n. 30;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, numero 2590/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

In conseguenza di tale revoca il cognome della signora Zarletti Ida in Bergamaschi, nata a Merano il 20 ottobre 1906, ivi residente, via Alpini, 30, viene ripristinato nella forma tedesca di Genal.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 12 marzo 1971

Il vice commissario del Governo: MASCI

(3273)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca dello scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia « Meridiana », con sede in Trieste

Con delibera della Giunta regionale n. 4690 in data 22 dicembre 1970, è stato revocato lo scioglimento di ufficio adottato ai sensi dell'art. 2544 del codice civile a carico della società cooperativa edilizia « Meridiana », con sede in Trieste.

(3332)

Cancellazione dal registro regionale delle cooperative

Con decreto dell'Assessore delegato allo sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative 16 febbraio 1971, n. 449, su conforme parere del comitato di cui all'art. 11 della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, la società cooperativa edificatrice « Edil - Acli », con sede in Gorizia, è cancellata dal registro regionale delle cooperative.

Con decreto dell'Assessore delegato allo sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative 16 febbraio 1971, n. 450, su conforme parere del comitato di cui all'art. 11 della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, la società cooperativa « Casa Rossa tra sottufficiali e guardie P. S. » con sede in Gorizia, è cancellata dal registro regionale delle cooperative.

Deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 1971, n. 444. — Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo fra ferrovieri a r. l., con sede in Trieste.

Visto il verbale di revisione ordinaria effettuata in data 14, 15 e 16 gennaio 1971 alla Società cooperativa di consumo fra ferrovieri, con sede in Trieste, dal quale risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti e si trova in una grave e non più rimediabile situazione di dissesto economico;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito il parere espresso in merito dal comitato per la cooperazione di Trieste, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 11 della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4;

Visti gli articoli 2540 del codice civile, 194 e seguenti del regio decreto 15 marzo 1942, n. 267 e 18 della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4;

Su proposta dell'Assessore delegato allo sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

La Giunta regionale, all'unanimità;

Delibera:

La Società cooperativa di consumo tra ferrovieri a r. l., con sede in Trieste, costituita con rogito del notaio dott. Mario Froglia, in data 23 agosto 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Gianfranco Ciani ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presidente: BERZANTI

Il segretario generale: LUCHINI

(3333)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Carate Brianza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Carate Brianza (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 14 febbraio 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Carate Brianza, nell'ordine appresso indicato:

1.	Coverlizza dott. Mario	punti	84,47	su 132
2.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	82,95	»
3.	Bartelloni dott. Manlio	»	79,86	»
4.	Benecchi dott. Fernando	»	79,58	»
5.	Lopez dott. Ugo	»	78,99	»
6.	Ilari dott. Vergilio	»	78,21	»
7.	Bertino dott. Giuseppe, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	77,06	»
8.	Spani dott. Tommaso	»	77,06	»
9.	Raglianti dott. Luigi	»	76,21	»
10.	Guarini dott. Giuseppe	»	76,02	»
11.	Geraci dott. Vincenzo	»	75,92	»
12.	Mele Gregorio	»	75,50	»
13.	Puglisi dott. Carmelo	»	74,57	»
14.	Sallustio dott. Vito	»	74,51	»
15.	Caruana Salvatore	»	73,50	»
16.	Pannone dott. Francesco	»	73,38	»
17.	D'Ancona dott. Antonio	»	72,95	»
18.	Milanesi dott. Luigi	»	72,85	»
19.	Vitale Francesco	»	72,83	»
20.	Laurenza dott. Giovanni	»	72,65	»
21.	Morriconi dott. Benito	»	72,24	»
22.	Salerno dott. Vincenzo	»	72,23	»
23.	Bartalena dott. Valentino	»	72,19	»
24.	Perri Marziale	»	72,02	»
25.	Maddalone Pasquale	»	71,60	»
26.	Dalmazzo Francesco	»	71,06	»
27.	Casazza Egidio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	71 —	»
28.	Rollone Eusebio	»	71 —	»
29.	Imboldi dott. Rocco Emilio	»	70,19	»
30.	Mantelli Erminio	»	69,98	»
31.	Bongiorni Francesco	»	69,59	»
32.	Lauletta dott. Angelo	»	69,51	»
33.	Forlani dott. Remo	»	69,45	»
34.	De Pascale dott. Mario	»	69,18	»
35.	Evangelisti Ugo	»	69,06	»
36.	De Negri dott. Errico	»	68,99	»
37.	Bellizzi Alessandro	»	68,08	»
38.	Filippi dott. Davide	»	67,95	»
39.	Facchini Mario	»	67,72	»
40.	Panuccio dott. Rocco	»	67,64	»
41.	Faissola Giovanni	»	67,22	»
42.	Barbieri dott. Silvio	»	66,98	»
43.	Franzolin Candido	»	66,62	»
44.	Delli Paoli dott. Dante	»	65,83	»
45.	Miceli Vittorio	»	65,69	»
46.	Alberti Pietro	»	65,46	»
47.	Sperduti Michele	»	65,37	»
48.	Achilli Amedeo	»	65,06	»
49.	Labriola Antonio	»	64,85	»
50.	Travaglini dott. Giuseppe	»	64,65	»
51.	Piscitelli Ferruccio	punti	64,04	su 132
52.	Stenghele Giuseppe	»	63,89	»
53.	Guercio Aldo Stefano	»	63,49	»
54.	Tarella dott. Domenico	»	63,42	»
55.	Agnoli Mario	»	60,62	»
56.	Rapetti Andrea	»	60,41	»
57.	Trullo Antonio	»	59,76	»
58.	Norbiato Bruno	»	59,03	»
59.	Suelzu dott. Clemente	»	58,52	»
60.	Pascale Vittorio	»	57,59	»
61.	Barisone Giacomo	»	57,46	»
62.	Persoglio Domenico	»	57,04	»
63.	Nepomuceno dott. Renato	»	55,56	»
64.	Pignat Guido	»	53,89	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(3281)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei vincitori del concorso di ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1970-71.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 9 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti in data 9 gennaio 1971, registro n. 1 Difesa, personale militare, foglio n. 169, relativo alla graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1970-71;

Ritenuta l'opportunità, ai sensi dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n. 3, di aumentare sino ad 1/5 il numero dei posti da conferire ai concorrenti dei Corpi tecnici (genio navale ed armi navali) elevandoli da 39 a 47;

Tenuto conto che il concorrente Oca Dino (33°) essendo orfano di guerra, a parità di punteggio, ha la precedenza in classifica;

Tenuto conto che i seguenti concorrenti classificati nella graduatoria dello stato maggiore al posto a fianco di ciascuno indicato: Ramezzano Gabriele (7°); Calzavara Franco (12°); Filipponi Franco (14°); Scarabelli Adriano (15°); Polo Vittorio Emanuele (19°); Bottani Giorgio (26°); D'Oriano Glauco (30°); Raneri Silvio (31°); Torboli Piero (67°); Mirante Antonio (84°); Pasanisi Carlo Maria (86°) hanno rinunciato, consenzienti i loro genitori esercenti la patria potestà, all'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale;

Decreta:

Articolo unico

Sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti concorrenti venendo classificati per Corpi nel seguente ordine di graduatoria:

STATO MAGGIORE

1. Picchio Alessandro
2. Toscano Andrea
3. Calò Giuseppe
4. Pinzani Enrico
5. Franceschi Giuliano
6. Talarico Gerald
7. Solari Federico
8. Baggini Danilo
9. Testoni Claudio
10. Mignani Roberto
11. Rossetti Sandro
12. Gaiardi Claudio Eugenio
13. Lapegna Lindo
14. D'Anna Giuseppe
15. Pullano Ernesto
16. Stagni Francesco
17. Biagioni Luigi Maria
18. Del Vecchio Sandro
19. Heusch Nicola
20. Giuntini Germano
21. Cervone Salvatore
22. Negrini Giammarco
23. Di Lieto Antonio
24. Bogno Maurizio
25. Ingrassia Michele
26. Cardea Riccardo
27. De Crignis Alessandro
28. Di Cecco Vittorio Emanuele
29. Velli Giovanni Francesco
30. Benedetti Valter
31. Forgiarini Amedeo
32. Oca Dino
33. Tarso Melchiade
34. Viganò Marco Giampaolo
35. Richiardi Paolo
36. Lombardi Mauro
37. Colucci Domenico

38. Lagotto Dino Giampietro
39. Franco Alfredo
40. Galeandro Francesco
41. Lacerra Felice
42. Casoria Antonio
43. Brini Gianfranco
44. Tiburzi Stefano
45. Carratù Raffaele
46. de Filippis Fausto Maria
47. Toni Daniele
48. Leopardi Maurizio
49. Silvestri Carlo
50. Zanolo Renzo
51. Rizzo di Grado e di Premuda Francesco
52. Romano Simone
53. Borda Bossana Attilio
54. Rech Adriano
55. Orioni Giancarlo
56. Patania Franco Antonio
57. Soana Gianfranco Domenico
58. Favia Paolo
59. Rigo Rino
60. Tozzi Piergiorgio
61. Covelli Rodolfo
62. Vanacore Vincenzo
63. Malvaso Giorgio
64. Santucci Francesco
65. Cagnetti Pierpaolo
66. Orsaria Roberto
67. Foce Riccardo
68. D'Eramo Emidio
69. Parisi Mario
70. Paradisi Lucio
71. Del Vento Mario Pasquale
72. Valentini Gennaro Raffaele
73. Torsello Aurelio
74. Caminiti Francesco
75. Gresta Giorgio

CORPI TECNICI
(Genio navale ed Armi navali)

1. Tortora Stefano
2. Visibelli Massimo
3. Lanata Fabrizio Silvio
4. Bucca Francesco Giuseppe
5. Pierucci Francesco Virgilio
6. Da Forno Donato
7. Sattin Otello
8. Buraschi Tiziano Edoardo
9. Angilella Giovanni
10. Santini Massimo
11. Facco Vittorio
12. Tocchi Mariano
13. Evangelista Guglielmo
14. Ziglioli Davide Gennaro
15. Girardi Giovanni
16. Colautti Andrea
17. Grippa Alberto
18. Giani Riccardo
19. Sonnino Lorenzo
20. Cividino Nello
21. Dolcetta Maurizio
22. Ruggeri Gaspare
23. Valloni Aldo
24. Guastadisegni Rudy
25. Valente Felice
26. Tedesco Valter
27. Gandini Giovanni
28. Spigno Pierluigi
29. Acciai Giuseppe
30. Mervini Luciano
31. Pellegrino Giuseppe
32. Nardini Alessio
33. Marasciulo Giuseppe
34. Azzolini Maurizio Maria
35. Valeri Domenico
36. Dell'Ira Fabrizio
37. Rabita Liborio
38. Primerano Giorgio Leopoldo
39. Cavone Giandonato
40. Cinotti Fausto
41. Donno Fausto
42. Abbà Francesco
43. Scifoni Paolo
44. Rotunno Giuliano
45. Russo Gennaro
46. Taramelli Mario
47. Giancarli Giancarlo

I predetti vincitori del concorso sono nominati pertanto allievi dell'Accademia navale, nell'ordine sopracitato, ed ammessi nei rispettivi Corpi alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno accademico 1970-71 con decorrenza 8 ottobre 1970.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1971
Registro n. 8 Difesa pers. mil., foglio n. 166

(3218)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sessantacinque posti (aumentati a sessantasette) di vice segretario in prova.

Nel 2° supplemento straordinario al n. 2/1971 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 6 marzo 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1971, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 346, che approva la graduatoria del concorso per esami a sessantacinque posti (aumentati a sessantasette) di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1968.

(3174)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4642 in data 18 aprile 1970, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1969;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le segnalazioni dell'ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei due docenti universitari, di ruolo e fuori ruolo, dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica ovvero primari di ospedale di almeno cento letti di cui alla lettera *B* del citato art. 44 modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le deliberazioni adottate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, dalle giunte dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Coletta dott. Guido, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Ragusa dott. Armando, medico provinciale superiore;
Battaglia dott. Giuseppe, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno;
Mortara prof. Marcello, primario medico;
Maconi prof. Giovanni, primario chirurgo;
Scovazzi dott. Guglielmo, medico condotto.

Segretario:

Fabrizi dott.ssa Luisa, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'ospedale civile di Alessandria e avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 18 marzo 1971

Il medico provinciale: SIRCANA

(3148)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2516 prot. n. 1772 in data 16 febbraio 1970, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso emarginato;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità con nota 300.VIII.II.13.C/259 in data 31 luglio 1970, della prefettura di Bologna con nota 2826/13.12.Gab. in data 18 luglio 1970 e dell'ordine dei medici chirurghi di Bologna con nota 298/MDP/cm in data 19 febbraio 1971;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici chirurghi di Bologna, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, di cui alla nota di quest'ultimo n. 1239 del 31 luglio 1970;

Viste le segnalazioni fatte dai comuni interessati, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, di cui alle deliberazioni n. 2380 in data 9 ottobre 1970, n. 422 in data 24 settembre 1970, n. 237 in data 21 settembre 1970 rispettivamente dei comuni di Bologna, Granarolo dell'Emilia e S. Benedetto Val di Sambro;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1968, è così costituita:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, ispettore generale amministrativo, Ministero della sanità.

Membri:

Colacchio dott. Giuseppe, direttore di sezione, Ministero dell'interno;

Musi dott. Pietro Soccorso, ispettore generale medico, Ministero della sanità;

Possati prof. Leonardo, titolare della cattedra di patologia chirurgica, Università di Bologna;

Dagnini prof. Guido, primario medico dell'ospedale maggiore « C. A. Pizzardi », di Bologna:

Tolomelli dott. Alberto, medico condotto del comune di Malalbergo.

Le funzioni di segretario saranno espletate dalla dott.ssa Rosa Lomastro, funzionario amministrativo dei ruoli direttivi del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Bologna e procederà all'espletamento delle prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bologna, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Bologna, addì 4 marzo 1971

Il medico provinciale: MARENZI

(3220)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1964 in data 23 marzo 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le proposte e le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Musacchio dott. Francesco, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto d'igiene della Università di Messina;

Condorelli prof. Mario, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Messina;

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale di Catanzaro;

Comite dott. Osvaldo, ufficiale sanitario di Cosenza;

Segretario:

Palmieri dott. Salvatore, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Cosenza.

Il presente decreto verrà pubblicato inoltre nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 18 marzo 1971

Il medico provinciale: DE PRISCO

(3337)

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.